

REGOLAMENTO (CEE) N. 3485/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/87⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; che è necessario rendere più sistematica la presentazione di talune materie oggetto di questo regolamento e facilitarne così la comprensione;

considerando che occorre armonizzare, nella misura del possibile, i diversi testi comunitari in materia di designazione e presentazione dei prodotti alimentari, in particolare quelli del settore vitivinicolo;

considerando che, per sorvegliare il mercato, le autorità nazionali dovrebbero conoscere il paese in cui è stato imbottigliato un vino, in particolare quando il paese in cui è avvenuto l'imbottigliamento è diverso da quello in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale; che l'indicazione del paese in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale riveste un interesse particolare nel caso dei vini da tavola risultanti da un miscuglio di vini di diversi paesi della Comunità, dato che l'etichettatura di questi vini fa apparire solo con un codice la sede dell'imbottigliatore o quella dello speditore; che occorre dunque completare le indicazioni prescritte, facendo riferimento

all'imbottigliatore e allo speditore con l'indicazione dello Stato in cui essi hanno la propria sede principale;

considerando che occorre prescrivere i casi in cui è obbligatoria sull'etichetta l'indicazione con un codice dell'imbottigliatore e dello speditore, per evitare, nella mente del consumatore, una confusione sulla vera origine del vino; che è d'altronde necessario disciplinare i casi in cui, per facilitare le transazioni commerciali, possono essere utilizzati, su una base volontaria, codici indicanti le informazioni relative all'imbottigliatore ed allo speditore;

considerando che, per assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci nell'intero territorio della Comunità, occorre che la designazione dei vini e dei mosti di uve nella Comunità possa essere fatta in ciascuna lingua ufficiale della Comunità; che è tuttavia necessario che le indicazioni obbligatorie siano fatte in modo che il consumatore finale possa comprenderle anche se esse appaiono sull'etichetta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese di detto consumatore; che è opportuno che i nomi delle unità geografiche siano indicati unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il vino o il mosto di uve sono prodotti, affinché il prodotto così designato circoli sotto la sola denominazione tradizionale; che, date le difficoltà particolari di comprensione delle indicazioni in greco, dovute al fatto che esse non sono scritte in caratteri latini, occorre autorizzare la ripetizione di dette indicazioni in una o più lingue ufficiali della Comunità;

considerando che, per soddisfare l'interesse dei consumatori ad essere informati sulla varietà di vite da cui proviene un determinato vino e per tener conto della domanda di vino dolcificato, occorre rendere più flessibili, nell'etichettatura dei vini, le norme in materia di indicazione di varietà; che occorre in particolare autorizzare gli Stati membri a permettere l'indicazione dei nomi di due varietà, senza che il prodotto utilizzato per una eventuale dolcificazione provenga dalle varietà indicate e occorre permettere, durante un periodo limitato, l'indicazione delle varietà che sono state classificate come varietà autorizzate temporaneamente o che sono state oggetto di un esame della loro attitudine culturale;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 34 del 5. 3. 1979, pag. 99.⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 3.